



COMUNE DI VOGHIERA

Provincia di Ferrara

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZ-
ZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE E PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con Deliberazione del C.C. N. 12 del 30/03/2021

Modificato con Deliberazione del C.C. N. 10 del 30/03/2022

Indice

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1: Oggetto del Regolamento
- Art. 2: Presupposto del Canone
- Art. 3: Gestione del Canone e Funzionario Responsabile
- Art. 4: Soggetti Passivi
- Art. 5: Tariffe
- Art. 6: Modalità e termini di versamento del Canone
- Art. 7: Rimborsi
- Art. 8: Riscossione Coattiva
- Art. 9: Contenzioso
- Art. 10: Trattamento dei dati personali

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 11: Disposizioni generali in materia di occupazione
- Art. 12: Tipologie di occupazioni
- Art. 13: Durata delle occupazioni
- Art. 14: Occupazioni d'urgenza, occasionali
- Art. 15: Occupazioni abusive
- Art. 16: Suddivisione del territorio comunale in zone
- Art. 17: Determinazione del canone per le occupazioni e particolari tipologie di occupazioni
- Art. 18: Agevolazioni
- Art. 19: Esenzioni

CAPO II - PROCEDIMENTO

- Art. 20: Domanda di concessione
- Art. 21: Istruttoria della richiesta e conclusione del procedimento
- Art. 22: Istruttoria della richiesta per le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di comunicazione - MODIFICATO
- Art. 23: Rilascio della concessione
- Art. 24: Obblighi del concessionario

- Art. 25: Titolarità e subentro della concessione
- Art. 26: Rinnovo della concessione e disdetta
- Art. 27: Revoca, sospensione, modifica o rinuncia della concessione
- Art. 28: Decadenza ed estinzione della concessione

TITOLO III – LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Art. 29: Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni
- Art. 30: Impianti privati per affissioni dirette
- Art. 31: Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
- Art. 32: Pubblicità effettuata con veicoli in genere
- Art. 33: Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- Art. 34: Pubblicità varia
- Art. 35: Mezzi pubblicitari abusivi
- Art. 36: Riduzioni
- Art. 37: Esenzioni
- Art. 38: Limitazioni e divieti in materia di pubblicità

CAPO II - PROCEDIMENTO

- Art. 39: Domanda e documentazione
- Art. 40: Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 41: Rinnovo
- Art. 42: Variazione del messaggio pubblicitario
- Art. 43: Obblighi per il titolare dell'autorizzazione
- Art. 44: Decadenza, revoca e rinuncia dell'autorizzazione

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 45: Pubbliche Affissioni
- Art. 46: Procedimento
- Art. 47: Riduzione del diritto
- Art. 48: Esenzione dal diritto

TITOLO IV – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SANZIONI, LE INDENNITA' E GLI ACCERTAMENTI

Art. 49: Sanzioni

Art. 50: Verifiche e controlli

Art. 51: Autotutela

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52: Norme transitorie

Art. 53: Norme finali

Art. 54: Entrata in vigore

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato “canone”, in sostituzione delle seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1 commi da 837 a 847 della L. n. 160/2019, esclude l'applicazione del presente canone.

Art. 2

PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione sia permanente che temporanea, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio.
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.
3. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Art. 3

GESTIONE DEL CANONE E FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e della relativa attività di liquidazione, accertamento e riscossione può essere espletata in forma diretta o affidata a terzi.

2. Nel caso di gestione diretta, il comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al punto 2 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nella sua totalità, ovvero separatamente per:

- a) Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico;
- b) Le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie e il servizio pubbliche affissioni;

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate a titolo strettamente personale; per cui non è concessa la subconcessione. E' necessario richiedere nuovo atto di concessione in tutti i casi di subentro di titolarità ai fini del canone, anche nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio dell'attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico antistante l'attività e/o con insegna commerciale.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

4. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Art. 5

TARIFFE

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

- a) *giornaliera*: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;
- b) *annua*: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per intero.

Art. 6

MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO DEL CANONE

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, è fissato al **30 APRILE** di ogni anno.

3. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee di importo superiore a Euro 250,00= (ad eccezione delle occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità) il pagamento del canone dovuto può essere effettuato *su richiesta del titolare della concessione in due rate di eguale importo*, come di seguito descritto:

a) per le occupazioni *temporanee*:

- prima rata al rilascio della concessione;
- seconda rata alla scadenza dell'occupazione;

b) per le occupazioni *permanenti*:

- prima rata al rilascio della concessione;
- seconda rata entro i successivi trenta giorni, se trattasi di prima annualità, ovvero entro i mesi di aprile e luglio in via ordinaria.

c) l'importo del canone deve essere arrotondato all'Euro per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi, per eccesso se la frazione è superiore. Non si effettua il pagamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore ad euro 2,00= e sempre che non trattasi di quota-parte per occupazioni realizzate da più soggetti sulla medesima area.

4. L'iter per la riscossione del canone sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è seguito dall'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione.

Per le occupazioni permanenti, ad eccezione di quelle disciplinate dall'art. 22 (che sono di pertinenza dell'Ufficio Contratti), l'incasso delle annualità successive a quella del rilascio è curato dall'Ufficio Tributi, previa comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico dell'elenco dei soggetti passivi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento del canone può essere effettuato mediante versamento secondo le modalità previste nel Regolamento delle Entrate.

5. Per le esposizioni pubblicitarie, qualora l'importo del canone superi Euro 1.549,99= il pagamento del canone dovuto può essere effettuato su richiesta del titolare in rate trimestrali anticipate; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

6. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

7. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle

somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

8. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti, o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Art. 7 RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere all'ente, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal versamento. Le procedure e i limiti per il rimborso sono stabiliti nel vigente Regolamento generale sulle Entrate del Comune.

Art. 8 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante atti di accertamento esecutivi emessi, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

2. Si applicano le procedure stabilite nei vigenti Regolamenti delle Entrate e per la Riscossione Coattiva delle Entrate comunali.

Art. 9 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 11

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.
2. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica qualora richiesta. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.
3. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
4. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
5. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notiziare previamente l'amministratore.
6. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Art. 12

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico riguardano indicativamente:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi e altre occupazioni del soprassuolo e sottosuolo;
 - b) occupazioni di bar – ristoranti - esercizi pubblici

- c) distributori di carburante
- d) impianti pubblicitari
- e) spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi
- f) occupazioni per attività edilizia (impalcature, ponteggi, cantieri, ecc.)
- g) edicole, chioschi e simili infissi di carattere stabile
- h) le altre occupazioni non previste ai punti precedenti, non oggetto di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'art. 1, comma 837 e seg. Della L. n. 160/2019
- i) passi carrabili
- j) altre tipologie di occupazioni non comprese nelle categorie precedenti

Art. 13

DURATA DELLE OCCUPAZIONI

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, effettuate anche con manufatti o impianti. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere: pluriennali, di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, i chioschi e le edicole con atto che non si ripete annualmente); annuali, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, anche a carattere stagionale, possono essere rilasciate per più annualità. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare. Per le occupazioni di durata inferiore al giorno, il canone è determinato rapportandolo alle ore effettive di occupazione.

2. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 14

OCCUPAZIONI D'URGENZA, OCCASIONALI

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento concessorio.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede

ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario ad applicare le sanzioni prescritte nel caso di occupazioni abusive dal presente regolamento con obbligo di immediata liberazione dell'area (così come nel caso di mancata comunicazione).

3. Non è richiesta concessione per le seguenti occupazioni occasionali, per le quali è sufficiente una semplice comunicazione in carta libera all'Ufficio Polizia Municipale, da presentare almeno 10 giorni prima della data prevista per l'occupazione, contenente le generalità del soggetto interessato, le motivazioni, la data ed ogni altro elemento utile a definire l'occupazione da effettuare:

- a) occupazioni di durata non superiore a otto ore, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande e che siano promosse e gestite da enti che non perseguono fini di lucro;
- b) occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad un'ora;
- c) occupazioni "momentanee" effettuata con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- d) occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- e) le occupazioni di durata non superiore a sei ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco, mantenimento del verde, piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, ecc;
- f) occupazioni di aree di verde pubblico e di piccole aree pedonali asfaltate ad esclusione delle aree monumentali e che non interferiscono con la viabilità, relativamente ad attività conviviali di far filò: incontri spontanei tra vicini di casa non rumorosi e senza finalità di lucro o giro economico, con la sola collocazione di sedie e tavoli per un ingombro complessivo di 1 mq a persona, senza la vendita di cibo e senza l'utilizzo di impianti elettrici non a norma, che si svolgono non oltre le 12 ore consecutive ed entro le ore 24,00, nel rispetto del D.P.C.M. 14/11/1997 sui valori limite delle sorgenti sonore, del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento sul verde pubblico e del Codice della strada;
- g) piccole occupazioni effettuate anche da soggetti privati per lavori di piccola manutenzione ad aree pubbliche verdi e non, ad arredi urbani ed ai beni comuni urbani eseguite in accordo con il servizio/ufficio competente del Comune di Voghiera.
- h) l'esercizio dell'attività artistica di strada di cui ai commi 1 e 2 del Regolamento di Polizia Urbana, purché l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro e la stessa non si protragga più di un ora;
- i) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia Urbana. L'installazione di impianti provvisori elettrici (luminarie) in occasione di illuminazione pubbliche straordinarie (festività civili e religiose) e comunque sempre soggetta alla comunicazione ai sensi del D.Lgs 222/2016 - voce n. 97 (ex art. 110 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635).

Art. 15

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

2. Le occupazioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma 3 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione e l'eventuale ripristino.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che l'occupazione abusiva, sempre che siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, possa continuare per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Dall'occupazione di suolo pubblico abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata all'art. 49 il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente concessa. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva venga successivamente regolarizzata.

5. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, se si tratta di occupazione temporanea, quindi senza impiego di manufatti o impianti di carattere stabile, la sua durata si presume non inferiore a 30 giorni, mentre le occupazioni permanenti si presumono in ogni caso effettuate dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state accertate, salvo il potere dell'Ente di accertare una durata maggiore.

Art. 16

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare, come segue:

STRADE E SPAZI PUBBLICI CLASSIFICATI DI "I^ CATEGORIA"

Sono classificate di I^ categoria le strade e gli spazi pubblici all'interno del centro abitato così come delimitato ai sensi del Codice della Strada, o comunque ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici comunali (nel caso di varianti urbanistiche si fa riferimento alla situazione riportata nella stesura adottata).

Rientrano altresì in I^ categoria:

- le strade e le aree pubbliche comprese nel comparto produttivo di Gualdo, costituito da tutte le strade, parcheggi, aree verdi ed altri spazi all'interno della cd. "Zona produttiva di Gualdo";
- le strade ed aree oggetto di piani urbanistici preventivi, a seguito della relativa cessione/asservimento all'Amministrazione Comunale.

STRADE E SPAZI PUBBLICI CLASSIFICATI DI "II^ CATEGORIA"

1. Sono classificate di II^ categoria le strade e gli spazi pubblici all'esterno del centro abitato così come delimitato ai sensi del codice della strada, o comunque ricadenti all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato così come definito dalla normativa urbanistica, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici comunali (nel caso di varianti urbanistiche si fa riferimento alla situazione riportata nella stesura adottata), e non ricompresi in quelli di I^ categoria.

Art. 17

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI E PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni di cui all'Art. 12 il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati o lineari (con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore), alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

Non si fa comunque luogo ad applicazione del canone per le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la **tariffa ordinaria**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati, su *base giornaliera* per le occupazioni temporanee e su *base annuale* per quelle permanenti. Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

3. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei **coefficienti moltiplicatori** della tariffa ordinaria sono indicati nell'*allegato "A"* del presente Regolamento.

4. La superficie dei **passi carrabili** si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Su espressa richiesta degli interessati può essere rilasciato apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della Strada: il rilascio del cartello è subordinato al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'installazione, nella misura quantificata dall'ufficio tecnico comunale. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo tale che lo stesso non risulti più materialmente fruibile. Le spese di messa in ripristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

5. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale **con cavi e condutture**, da chiunque effettuata **per la fornitura di servizi di pubblica utilità**, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle *utenze* complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria stabilita dalla deliberazione della Giunta Comunale. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00=. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. *Il numero complessivo delle utenze* è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di

ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione.

6. Per le occupazioni con **impianti per la distribuzione di carburanti**, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con **attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovagi**, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di concessione. Tale superficie è calcolata in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 900 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 900 mq. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e di persone. Si evidenzia che, anche in presenza di unica concessione riguardante più giostre di metrature diverse, il canone spettante per ognuna verrà calcolato in base alla propria singola metratura e non in cumulo dell'intera superficie.

8. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.

9. Per le occupazioni del **sottosuolo** la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

10. Per le occupazioni con **impalcature, ponteggi, ecc.** finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente alla proiezione orizzontale al suolo di tali strutture, risultante dall'atto di concessione e della superficie concessa per uso cantiere.

11. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 18 AGEVOLAZIONI

1. Le tariffe ordinarie del canone per le occupazioni temporanee è ridotto:
 - a) dell'80% per le occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali, assistenziali, culturali e sportive, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o la somministrazione;
 - b) del 30% per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 15 giorni;
 - c) del 50% per le occupazione temporanee di durata uguale o superiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente.

Art. 19 ESENZIONI

1. Il Canone di concessione non si applica per le occupazioni:
 - a) realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR 917/86 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione (e di durata non superiore a 24 ore);
- c) da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale e le occupazioni temporanee effettuate per iniziative a scopo benefico;
- d) temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) realizzate dalle ONLUS - Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora e la sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati;
- g) realizzate per iniziative manifestivo-culturali, organizzate con il patrocinio dell'Ente;
- h) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- i) effettuate da Ditte appaltatrici per esecuzione di interventi per conto del Comune o di altre ditte, società o Enti, ma finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità (es. linee elettriche, idriche, gas, ecc);
- l) con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- m) con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- n) con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
- o) del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi, i tombinamenti e coperture di fossi, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi
- p) con apparecchi automatici e simili;
- q) di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- r) di cui all'art. 14, comma 3 (occupazioni occasionali)
- s) con impianti adibiti ai servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- t) di aree cimiteriali;
- u) effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- v) permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con tende e simili, fisse o retrattili, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-window o simili infissi di carattere stabile;
- z) passi carrabili, fermo restando che qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al rimborso delle spese sostenute dal Comune per l'installazione, nella misura quantificata dall'ufficio tecnico comunale;
- z1) di spettacoli viaggianti esclusivamente in occasione delle sagre organizzate nel capoluogo e nelle frazioni per il festeggiamento del Santo Patrono.

CAPO II – PROCEDIMENTO

ART. 20

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche, deve inoltrare domanda al competente ufficio comunale, secondo le modalità indicate. Il rilascio e l'eventuale revoca delle concessioni contemplate dal presente articolo competono al Responsabile del Settore cui appartengono gli uffici competenti.

2. Gli Uffici competenti al rilascio della concessione delle occupazioni sono i seguenti:

a) Per il rilascio delle concessioni inerenti le occupazioni permanenti: *Ufficio Tecnico*;

b) Per il rilascio delle concessioni inerenti le occupazioni temporanee:

1) se inerenti le occupazioni da parte di ambulanti (per "ambulante" si intende far riferimento a tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, sia mediante l'utilizzo di un posto fisso che in forma itinerante), in occasione di fiere e festeggiamenti: *Ufficio Polizia Municipale*;

2) se inerenti le concessioni di posteggio (posto fisso) assegnate nel mercato settimanale: *Ufficio Commercio* (si veda a proposito l'apposito Regolamento del Canone Mercatale);

3) se inerenti lo spettacolo viaggiante (Legge 337/68 e succ. modif. e integr.): *Ufficio Polizia Amministrativa*;

4) se inerenti i rimanenti tipi di occupazioni temporanee non citate nei punti precedenti (es. in materia edilizia, manifestazioni politiche, culturali o sportive, allestimento stand, ecc.): *Ufficio Tecnico*.

3. L'obbligo della domanda ricorre anche nel caso in cui l'occupazione non sia soggetta al pagamento del canone.

Art. 21

ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Le domande di occupazione sono assegnate al competente ufficio comunale.

Nella procedura istruttoria si dovranno tenere in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale.

A tale riguardo, le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia urbana, Igiene ed edilizia vigenti nel Comune.

2. A tali fini il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda e provvede ad inoltrarla immediatamente agli altri uffici comunali eventualmente interessati ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile entro un termine congruo per il rilascio dell'autorizzazione/concessione.

3. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo (ove il regolamento non disponga, si fa riferimento al termine previsto dalla L. 241/1990). In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

4. In tutti i casi in cui ci si trovi dinanzi a situazioni di soggetti che risultino insolventi nei confronti dell'Ente, agli stessi non verrà concessa ulteriore autorizzazione se non dopo l'assolvimento del debito pregresso.

Art. 22

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a concessione preventiva rilasciata dal competente Ufficio comunale.
2. Per gli impianti di cui al comma 1 sarà necessario sottoscrivere una convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il proprietario dell'impianto che definisca oltre ai termini della concessione anche gli impegni a carico del titolare dell'impianto, come riportato nei commi successivi.
3. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003 e può avere per oggetto:

- a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
- b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni ;

Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 65,00 mq.

4. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - durata 6 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
 - è fatto obbligo di ospitare impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito, qualora il Comune lo richieda.
 - polizza fidejussoria a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali pari al valore di un canone annuale.
5. Per l'anno 2021, il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato in applicazione della tariffa standard annua e dei coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato "A", in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2.

"5. bis A decorrere dal 01/01/2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160/2019, sono soggetti a un canone pari ad 800,00 euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente, come previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge n. 160/2019."

6. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni (pertanto per queste casistiche non è necessaria una specifica convenzione ma solamente il rilascio di un provvedimento amministrativo concessorio). Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea.
7. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

ART. 23
RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione deve contenere, oltre alla specifica indicazione delle generalità del concessionario, la durata dell'occupazione, l'ubicazione, la superficie e l'uso specifico dell'area concessa. Della concessione fa parte integrante la nota analitica di determinazione del canone di concessione, redatta dall'ufficio competente al rilascio.

2 Il provvedimento di concessione è rilasciato dall'ufficio competente corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

a) marca da bollo;

b) spese di sopralluogo (eventuali);

c) deposito cauzionale, eventualmente richiesto qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;

- qualora dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale;

l'ammontare della cauzione è stabilito di volta in volta dall'ufficio tecnico, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare, e viene versato in contanti o titoli di Stato, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita successivamente alla verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e della inesistenza di danni.

3. Le concessioni vengono rilasciate:

a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;

b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione di mantenere pulita l'area assegnata;

c) con la facoltà dell'amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;

d) a termine, per la durata massima di anni 29.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

4. Le concessioni relative ad occupazioni inerenti lo spettacolo viaggiante (art. 20 lettera b punto 3) possono essere rilasciate contestualmente all'autorizzazione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

Art. 24
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizi dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. È fatto obbligo al concessionario di:

a) rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;

b) ove la concessione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione. In mancanza provvede il comune con addebito delle spese;

c) utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danno a terzi;

d) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.

3. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

4. Il concessionario è tenuto a versare il canone alla scadenza prestabilita, se dovuto.

Art. 25

TITOLARITA' E SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri.

2. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio (compresi i trasferimenti di proprietà per atto di successione), fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Art. 26

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E DISDETTA

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 20 del regolamento almeno 60 giorni prima della scadenza, solo se trattasi di occupazioni permanenti.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare l'occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.

5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli artt. 17 e 18 del presente regolamento.

6. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 27

REVOCA, SOSPENSIONE, MODIFICA O RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento il provvedimento di concessione, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, dichiarate tali dall'autorità competente. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

2. La revoca dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, in proporzione al periodo non fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Anche la sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione scritta diretta all'ufficio competente. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone già versato e dell'eventuale deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, la disdetta volontaria (non dovuta a causa di forza maggiore) non dà luogo alla restituzione del canone già corrisposto.

4. Per le occupazioni permanenti, la disdetta volontaria deve essere comunicata almeno 60 giorni prima della scadenza e non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'Amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Art. 28

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto, da parte del concessionario o dei suoi collaboratori o dipendenti, delle condizioni imposte con l'atto di concessione/autorizzazione (abuso o uso diverso da quello per il quale è stato rilasciato), o delle norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) per violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- d) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione.
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

2. La decadenza di cui al comma 1, non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

TITOLO III - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 29

TIPOLOGIE DI IMPIANTI PUBBLICITARI AUTORIZZABILI E LORO LIMITAZIONI

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:
 - a) Mezzi destinati alla pubblicità esterna;
 - b) Mezzi destinati alle comunicazioni mediante affissioni.
2. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
 - a) **Insegna di esercizio:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
 - b) **Insegna pubblicitaria:** scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - c) **Pubblicità su veicoli e natanti:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d) **Pubblicità con veicoli d'impresa:** pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) **Pubblicità varia:** per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
 - f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
 - g) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
 - h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

- i) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'ideale struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Art. 30

IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. La Giunta comunale può concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie totale degli impianti destinati alle affissioni.

Art. 31

DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

1. Per la diffusione di messaggi di cui all'articolo 2 comma 1 lett. b, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo all'applicazione del canone per le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati.

3. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

4. Per le fattispecie pubblicitarie temporanee di cui al comma 1, si applica una tariffa ridotta ad un decimo della tariffa standard giornaliera prevista per ogni mese, considerando ogni frazione di mese come mese intero, considerando i mesi convenzionalmente di 30 giorni.

5. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per contro altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite si applica il canone in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

6. Quando l'esposizione pubblicitaria viene effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa base è maggiorata del 100%.

Art. 32

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, è dovuto il Canone in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari, per anno solare, installati su ciascun veicolo determinato con le modalità previste dall'art. 31.
2. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico il Canone è dovuto al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio; per i veicoli adibiti ad uso privato il Canone è dovuto al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.
3. Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, il Canone è dovuto per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli.

Art. 33

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica il Canone indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare. Se trattasi di pubblicità temporanea, il Canone si applica con le modalità dell'art. 31 comma 4.
3. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica il Canone per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

Art. 34

PUBBLICITA' VARIA

1. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, il Canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista dall'art. 31.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili o palloni frenati e simili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il Canone a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il Canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, il Canone è dovuto per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

Art. 35

MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti. La rimozione deve essere preceduta dalla redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.

2. La pubblicità e le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma 3 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre che siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

4. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligo di corrispondere l'indennità fissata all'art. 49 il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

Art. 36 RIDUZIONI

1. Il Canone è ridotto alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 37 ESENZIONI

1. Sono esenti:

- a) la pubblicità dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli

- immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- d) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - e) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
 - h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
 - j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - k) La pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso.
 - l) la pubblicità in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 dell'art.90 della legge n.289/2002 all'interno degli impianti sportivi con capienza inferiore ai tremila posti, utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche.
 - m) l'indicazione sui veicoli del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.
 - n) Le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre, adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - Fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - Fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino ai 40 metri lineari;
 - Fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

Art. 38

LIMITAZIONI E DIVIETI IN MATERIA DI PUBBLICITA'

1. Sugli edifici di carattere storico ed in genere su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30/04/92, n. 285;
 - gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada emanato con D.P.R. 16/12/92, n. 495.Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - L'art. 23, comma 2 del Codice civile della strada emanato con D. Lgs. 30/04/92 n. 285;
 - L'art. 57 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.
3. La pubblicità fonica dovrà essere effettuata nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - all'interno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni, la sorgente sonora non deve

superare il limite di 60 Leq (A). Fuori da i suddetti centri il limite è di 70 Leq (A);

- gli orari di riferimento per l'effettuazione di pubblicità fonica sono quelli contenuti nel vigente "Regolamento per la disciplina delle attività rumorose";
- il conducente del veicolo non deve circolare a velocità talmente ridotta da costituire intralcio o pericolo per il normale flusso della circolazione;
- la pubblicità fonica dovrà cessare in quelle piazze o vie interessate da pubbliche manifestazioni e cortei funebri;
- in caso di fermata o sosta del veicolo è ammessa la diffusione, in maniera continuativa, di annunci e/o musica per non più di due minuti con un intervallo tra una diffusione e l'altra di almeno 5 minuti; la sosta comunque non potrà protrarsi per più di 20 minuti, con l'obbligo di effettuare la successiva ad almeno 200 metri dalla precedente.

4. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni o divieti:

- a) è vietato il lancio su vie o piazze pubbliche, nonché deposizione sui veicoli in sosta;
- b) è consentita la distribuzione nei pubblici esercizi;
- c) è consentita mediante consegna diretta alle persone.

5. La pubblicità effettuata mediante striscioni, locandine e stendardi posti trasversalmente alle vie o piazze pubbliche è consentita solo in abbinamento con quelli reclamizzanti manifestazioni o spettacoli, nel rispetto delle limitazioni di cui al 10° comma dell'art. 51 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada).

6. Qualsiasi danno causato a persone o cose con la cennata attività farà carico esclusivamente al richiedente, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

CAPO II – PROCEDIMENTO

Art. 39

DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

1. Per l'installazione, il trasferimento, la modifica o il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

2. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi. L'autorizzazione suddetta è rilasciata previa acquisizione del parere della Polizia Locale relativamente all'applicazione del Nuovo Codice della Strada.

3. Per tutte le forme di pubblicità, diverse da quelle di cui al comma 1 (pubblicità fonica, esposizione di locandine, con veicoli), dovrà essere presentata apposita istanza completa dei dati identificativi del richiedente, del contenuto del messaggio pubblicitario e dell'esatto periodo di svolgimento all'Ente.

4. L'autorizzazione comunale è implicita nell'attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:
- a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, delle stazioni ferroviarie, degli stadi e degli impianti sportivi e nel perimetro interno delle stazioni di distribuzione di carburante;
 - b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie
 - c) distribuzione manuale di volantini
 - d) Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Art. 40

PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione prevista, l'ufficio competente comunica l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

2. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla necessaria documentazione e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'Ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

3. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici comunali con l'eventuale supporto dell'ufficio di Polizia Locale, per la valutazione dell'osservanza delle norme tecniche ambientali e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

4. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di

controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente, da presentarsi entro 10 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/1990. Decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.

5. Qualora venga omessa l'istanza di autorizzazione, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 41 RINNOVO

1. In assenza di variazioni l'autorizzazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del canone effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Non opera il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

Art. 42 VARIAZIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

1. Rimanendo immutate tipologia, struttura e dimensioni, per le sole insegne, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

2. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta, del tipo di pubblicità effettuata o delle strutture utilizzate, deve essere presentata nuova istanza di autorizzazione. Il Comune ovvero il Concessionario del Servizio procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 43 OBBLIGHI PER IL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il richiedente si intende espressamente obbligato, senza eccezioni o limiti di sorta, esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune anche sotto forma di ripetizione di canoni, a liberare il Comune stesso da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, all'autorizzazione di insegne e simili.

2. Il titolare dell'autorizzazione è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 54 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro

cittadino e della pubblica sicurezza, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

5. Procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.

6. E' fatto obbligo di conservare l'autorizzazione e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del Canone e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 44

DECADENZA, REVOCA E RINUNCIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade quando:

- a) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata
- b) inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui all'articolo 42
- c) vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione;
- d) il mezzo pubblicitario non venga installato entro 6 mesi dalla data del ritiro o della trasmissione a mezzo PEC dell'autorizzazione.

2. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria e l'Amministrazione potrà revocarla per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) per parziale o omesso pagamento di una annualità;

3. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

4. La rinuncia, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano l'obbligo di rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

5. Ove l'interessato non ottemperi nei termini stabiliti, il mezzo pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

6. Nel solo caso di rimozione del mezzo pubblicitario, disposta dall'Amministrazione comunale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare avrà diritto unicamente al rimborso della quota di Canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.

CAPO III – LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 45

PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Rientrano fra gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, tutti quei manufatti che per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinati alle affissioni di natura sociale, comunque prive di rilevanza economica, e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal suo concessionario.
2. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune ovvero al Concessionario del Servizio, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo del Canone sulla pubblicità.
La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.
3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%. Queste maggiorazioni sono espresse tramite i coefficienti di valutazione economica riportati nella tabella dell'*allegato B* del presente Regolamento.
4. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Art. 46 PROCEDIMENTO

1. Per l'affissione, l'interessato è tenuto a richiedere autorizzazione al Comune ovvero al concessionario presentando domanda secondo le modalità indicate dal portale telematico comunale/sito istituzionale. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.
9. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti potrà essere rimosso e quello negli

spazi stabiliti coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

Art. 47

RIDUZIONE DEL DIRITTO

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 48;
 - b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

Art. 48

ESENZIONE DAL DIRITTO

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Voghiera e il cui contenuto, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE SANZIONI, LE INDENNITA' E GLI ACCERTAMENTI

Art. 49 SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, ovvero per quelle effettuate per un periodo superiore a quello autorizzato, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni o esposizioni pubblicitarie abusive ovvero difformi dalle prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell'ammontare del canone dovuto o dell'indennità di cui al comma 2, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e s.m.i.. Detta sanzione non potrà comunque essere inferiore ad Euro 25,00 né maggiore di Euro 500,00 nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
4. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato. Il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.
5. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
7. L'ente procede, in caso di inerzia dei responsabili, alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale.
8. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
9. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.

Art. 50 VERIFICHE E CONTROLLI

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Locale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

Art. 51 AUTOTUTELA

1. Salvo che sia intervenuto il giudicato, il Dirigente/funziario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funziario responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

TITOLO V – NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 52 NORME TRANSITORIE

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione sul sito internet istituzionale.

3. Resta garantita l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica.

4. I mezzi pubblicitari e le occupazioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed in contrasto con esso, purché regolarmente autorizzati/concessi, potranno essere mantenuti in opera fino alla scadenza dell'autorizzazione o della concessione. L'adeguamento alle norme del presente Regolamento dovrà comunque essere effettuato, anche prima della scadenza, in caso di richiesta da parte dell'utente di modifica dell'autorizzazione/concessione.

Art. 53 NORME FINALI

1. Sono abrogati a far data dal 01/01/2021 i regolamenti comunali in materia di COSAP e Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
2. È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nonché le altre norme di legge e regolamentari in materia.

Art. 54
ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO "A"

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI

TARIFFA ORDINARIA

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera da applicare ad ogni metro quadro sono determinate dalla Giunta Comunale, entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione.

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

TABELLA 1 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA	
	I CATEGORIA	II CATEGORIA
Spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25
Pubblici esercizi	0,85	0,43
Distributori di carburante	1,20	0,60
Impianti pubblicitari (se non soggetti a pagamento del canone per la parte di cui alla lett. B comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento)	1,37	0,68
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,35	0,18
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,85	0,43
Edicole e chioschi	1,72	0,86
Altre attività (generica)	1,72	0,86

La tariffa standard giornaliera (TS) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 16 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella A. L'importo così ottenuto va rapportato alle ore giornaliere di effettiva occupazione, per i giorni di occupazione e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati con arrotondamento all'unità di misura superiore delle frazioni decimali.

FORMULA: $TSG \times CE : 24 \times O$ (ore effettive) $\times MQ$

2. Occupazioni permanenti di cui all'art. 17 comma 5 per l'erogazione dei servizi pubblici la tariffa è stabilita dalla legge 160/2019 al comma 831; le occupazioni per la fornitura di beni o altra utilità non aventi carattere di preminente interesse generale, a mezzo convenzione, la tariffa applicata è quella ordinaria ragguagliata per categoria viaria per metro quadrato al giorno.

3. **Dal 01/01/2022** gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160/2019, sono soggetti a un canone pari ad 800,00= euro per ogni impianto insistente sul territorio dell'ente, come previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge n. 160/2019.

TABELLA 2 – OCCUPAZIONI PERMANENTI

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA	
	I CATEGORIA	II CATEGORIA
Spazi soprastanti e sottostanti	0,25	0,25
Pubblici esercizi	0,31	0,16
Distributori di carburante	0,44	0,22
Impianti pubblicitari (se non soggetti a pagamento del canone per la parte di cui alla lett. B comma 1 dell'art. 2 del presente regolamento)	0,50	0,25
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi	0,13	0,07
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia	0,31	0,16
Edicole e chioschi	0,62	0,31
Altre attività (generica)	0,62	0,31
<i>Anno 2021</i> - Occupazione di cui all'art. 22 – comma 2 – lett. a) – telefonia e nuove tecnologie di comunicazione	9,24	9,24
<i>Anno 2021</i> - Occupazione di cui all'art. 22 – comma 2 – lett. b) – telefonia e nuove tecnologie di comunicazione	9,24+ € 3.000,00 per ogni gestore oltre il primo	9,24+ € 3.000,00 per ogni gestore oltre il primo

La tariffa standard annua (TSA) prevista a giorno per la categoria di importanza per le occupazioni permanenti di cui all'art. 16 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella B. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati.

FORMULA: TSA x CE x MQ

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale.

ALLEGATO "B"

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLITARI

TARIFFA ORDINARIA

La tariffa ordinaria da applicare ad ogni metro quadro e per giorno/anno solare è determinata dalla Giunta Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione.

DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Coefficienti per fogli formato 70x100:

Per i primi 10 giorni	1,72
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,51

MAGGIORAZIONI (applicare i coefficienti di seguito riportati in sostituzione di quelli ordinari)

Per commissioni inferiori a 50 fogli – Per formati da 8 a 12 fogli

Per i primi 10 giorni	2,58
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,76

Per formati oltre i 12 fogli

Per i primi 10 giorni	3,44
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	1,02

DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

COEFFICIENTI PUBBLICITA' ORDINARIA

Superficie	Coefficiente pubblicità temporanea	Coefficiente pubblicità permanente
Fino a 1 mq	0,63	0,38
Superiore a 1 mq e inferiore a 5,5 mq	0,73	0,44
Superiore a 5,5 mq e inferiore a 8,5 mq	1,09	0,65
Superiore a 8,5 mq	1,45	0,87

Per la pubblicità temporanea, la tariffa standard prevista a giorno ridotta ad un decimo (TS) va moltiplicata per i mq. L'importo così ottenuto va moltiplicato per 30 giorni e per il numero di mesi computato, considerando ogni frazione di mese come mese intero. La risultante va infine moltiplicata per il coefficiente (CE) corrispondente alla superficie in metri quadrati di riferimento.

FORMULA:

TS:10 x mq x 30 x N°mesi x CE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

Superficie complessiva del veicolo	Coefficiente Tariffa annuale
Fino a 1 mq	0,38
Superiore a 1 mq e inferiore a 5,5 mq	0,44
Superiore a 5,5 mq e inferiore a 8,5 mq	0,65
Superiore a 8,5 mq	0,87

FORMULA:

TS x mq x CE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA

Portata del veicolo	Coefficiente Tariffa annuale	Coefficiente Tariffa annuale se veicolo con rimorchio
Veicoli superiori a 3000 kg	2,48	4,96
Veicoli inferiori a 3000 kg	1,65	3,30
Motoveicoli	0,83	1,66

FORMULA:

TS x CE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Superficie	Coefficiente pubblicità temporanea	Coefficiente pubblicità permanente
Per conto terzi		
Fino a 1 mq	1,84	1,10
Superiore a 1 mq	2,11	1,27
Per conto proprio		
Fino a 1 mq	0,92	0,55
Superiore a 1 mq	1,06	0,63

Per la pubblicità temporanea, la tariffa standard prevista a giorno ridotta ad un decimo (TS) va moltiplicata per i mq. L'importo così ottenuto va moltiplicato per 30 giorni e per il numero di mesi computato, considerando ogni frazione di mese come mese intero. La risultante va infine moltiplicata per il coefficiente (CE) corrispondente alla superficie in metri quadrati di riferimento.

FORMULA:

TS:10 x mq x 30 x N°mesi x CE

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI (diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche)

	Periodi fino a 30 giorni	Periodi superiori a 30 giorni
Coefficiente	3,44	1,72

La tariffa standard giornaliera prevista va moltiplicata per il numero di giorni e successivamente per il coefficiente di riferimento.

FORMULA:

TS x GIORNI x CE

STRISCIONI E SIMILI

	Periodi fino a 15 giorni o frazione Fino a 1 mq	Periodi superiori a 15 giorni o frazione Superiori a 1 mq
Coefficiente	1,26	1,45

La tariffa standard giornaliera prevista va moltiplicata per 15 giorni, per i mq e infine per il coefficiente di riferimento.

FORMULA

TS x 15 x mq x CE

PUBBLICITA' VARIA

	Aeromobili	Palloni frenati	Distribuzione di volantini e altro materiale, persone circolanti con cartelli o altri mezzi (per persona)	Pubblicita' sonora a mezzo di apparecchi amplificatori e simili (per ciascun punto fisso)
Coefficiente tariffa giornaliera	82,63	41,32	3,44	10,33